

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2009, n. 053/Pres.

Regolamento concernente requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani svolte in collaborazione e delle spese ammissibili di cui all'articolo 15, commi 5 bis e 5 ter, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), ai sensi dell'articolo 15, comma 5 quater, della legge, nonché le modalità di intervento diretto dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 15, comma 5 bis, della legge regionale 12/2007.

Art. 1	Finalità
Art. 2	Requisiti dei soggetti pubblici e privati
Art. 3	Criteri per l'individuazione dei soggetti con i quali vengono stipulate le convenzioni
Art. 4	Bando
Art. 5	Domande di partecipazione al bando
Art. 6	Valutazione delle iniziative
Art. 7	Convenzioni
Art. 8	Modalità di concessione e di erogazione dell'intervento finanziario regionale
Art. 9	Interventi diretti dell'Amministrazione regionale
Art. 10	Disposizioni transitorie
Art. 11	Rinvio
Art. 12	Entrata in vigore

Art. 1
(*Finalità*)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 15, comma 5 quater, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), i requisiti e i criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani svolte in collaborazione e delle spese ammissibili, di cui all'articolo 15, commi 5 bis e 5 ter, della legge regionale, nonché le modalità di intervento diretto dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 15, comma 5 bis, della legge.

Art. 2
(*Requisiti dei soggetti pubblici e privati*)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 15, comma 5 ter, vengono stipulate con gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia e con i seguenti soggetti di diritto privato, operanti a favore dei giovani:

- a) fondazioni;
- b) organizzazioni di volontariato;
- c) associazioni di promozione sociale;
- d) organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- e) associazioni senza fine di lucro operanti anche nel settore dello sport e del tempo libero.

2. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 hanno la propria sede o svolgono la propria attività nel Friuli Venezia Giulia.

3. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato di cui al comma 1 sono adottati con atto pubblico e devono contenere una o più finalità riguardanti lo svolgimento di attività promozionali o di servizio nei settori dell'educazione, della formazione, dell'orientamento, del lavoro, delle professioni, della cultura, dello sport, del settore ricreativo e del tempo libero, del volontariato, della promozione sociale, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'informazione e della comunicazione comunque svolte a favore dei giovani.

4. I soggetti senza fine di lucro sono iscritti nei registri o negli albi al fine di accedere a contributi pubblici, ove previsto dalla legge.

Art. 3

(Criteri per l'individuazione dei soggetti con i quali vengono stipulate le convenzioni)

1. I soggetti con i quali vengono stipulate le convenzioni previste dall'articolo 15, comma 5 ter, della legge regionale sono individuati, tra quelli di cui all'articolo 2 del regolamento, in base agli esiti di apposito bando emesso dall'Amministrazione regionale.

Art. 4

(Bando)

1. Il bando è approvato con decreto del Direttore del Servizio Pari opportunità e politiche giovanili e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Nel bando sono definiti:

- a) i contenuti obbligatori delle iniziative e gli obiettivi perseguiti;
- b) i termini iniziali e finali;
- c) le modalità di presentazione delle domande;
- d) le risorse finanziarie complessivamente disponibili;
- e) i criteri di priorità per la valutazione delle domande, determinati in base agli obiettivi del bando;
- f) le percentuali massime di partecipazione finanziaria della Regione, non superiori al 90 per cento della spesa considerata ammissibile;

- g) i tempi di realizzazione delle iniziative ammesse, non superiori a trentasei mesi dalla data di stipula della convenzione;
- h) le spese considerate ammissibili;
- i) le modalità di verifica della rendicontazione e dei risultati conseguiti.

Art. 5

(Domande di partecipazione al bando)

1. Le domande di partecipazione al bando, corredate della documentazione prevista nel bando stesso, vengono presentate, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale, alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca - Servizio pari opportunità e politiche giovanili entro il termine previsto dal bando, a pena di inammissibilità.

2. Le domande vengono presentate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica, con firma digitale o altri idonei strumenti atti a garantirne provenienza e integrità.

Art. 6

(Valutazione delle iniziative)

1. Le iniziative sono valutate da un nucleo di valutazione tecnica, nominato con decreto del Direttore centrale del lavoro, università e ricerca, composto dal Direttore centrale del lavoro, università e ricerca o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio pari opportunità e politiche giovanili o da un suo delegato, da un funzionario regionale titolare di posizione organizzativa presso il Servizio pari opportunità e politiche giovanili e da un dipendente regionale dello stesso Servizio.

2. La valutazione del nucleo di valutazione tecnica di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) qualità dell'iniziativa e grado di innovatività della stessa;
- b) fattibilità;
- c) attrattività;
- d) capacità organizzative del soggetto proponente e attuatore;
- e) interazione e sinergia con altre iniziative complementari;
- f) rapporto tra costi e benefici.

3. Il nucleo di valutazione tecnica provvede alla valutazione comparata delle iniziative in base ai criteri di valutazione di cui al comma 2, nonché in base ai criteri di priorità individuati dal bando e provvede all'elaborazione della graduatoria delle iniziative.

4. La graduatoria viene approvata con decreto del Direttore del Servizio pari opportunità e politiche giovanili e viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione.

5. Con il provvedimento di cui al comma 4 è determinato il riparto dei finanziamenti previsti nel bando, secondo l'ordine della graduatoria e fino all'esaurimento dei finanziamenti disponibili.

Art. 7
(Convenzioni)

1. Le convenzioni previste dall'articolo 15, comma 5 ter, della legge regionale vengono stipulate tra l'Amministrazione regionale, rappresentata dal Direttore del Servizio pari opportunità e politiche giovanili, e il legale rappresentante dell'ente pubblico o del soggetto di diritto privato di cui all'articolo 2.

2. Le convenzioni contengono le indicazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere f), g), h) e i).

Art. 8
(Modalità di concessione e di erogazione dell'intervento finanziario Regionale)

1. Le modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti regionali per la realizzazione delle iniziative svolte in collaborazione sono stabilite nel bando.^(*)

2. In ogni caso l'erogazione in via anticipata non può superare il 70 per cento del finanziamento e il saldo del finanziamento avviene contestualmente all'approvazione della rendicontazione dell'iniziativa.

3. Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa sostenuta risulti inferiore alla spesa considerata ammissibile, l'importo del finanziamento regionale viene proporzionalmente ridotto, purché l'iniziativa risulti sostanzialmente inalterata.

4. Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa sostenuta risulti inferiore del 40 per cento alla spesa considerata ammissibile, il finanziamento viene revocato.

5. Sono ammesse compensazioni tra le diverse voci di spesa, purché rimangano inalterati i contenuti dell'iniziativa.

(*) Così corretto nel B.U.R. del 25/3/2009, n. 12

Art. 9
(Interventi diretti dell'Amministrazione regionale)

1. L'Amministrazione regionale sostiene, ai sensi dell'articolo 15, comma 5 bis, spese per la realizzazione di iniziative di valore sociale e culturale direttamente mediante acquisizione in economia di beni e servizi.

2. Per l'acquisizione in economia di beni e servizi trova applicazione il regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2007, n. 277

(Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio Pari Opportunità e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte il Servizio medesimo) e successive modifiche.

Art. 10
(Disposizioni transitorie)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)", in sede di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 15, commi 5 bis e 5 ter, della legge regionale 12/2007, sono fatte salve le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), e fino all'entrata in vigore del presente regolamento. Le stesse domande vengono inserite in apposita graduatoria e finanziate ad esaurimento nei limiti del 90 per cento della spesa ammissibile e delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5, del regolamento, previa presentazione della documentazione integrativa richiesta dal Servizio pari opportunità e politiche giovanili.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 17/2008, per le domande di cui al comma 1 sono ammissibili le spese sostenute successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 9/2008 e anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) spese di organizzazione, di segreteria e di gestione;
- b) compensi a terzi per prestazioni e per servizi;
- c) rimborsi spese, comprese eventuali spese di viaggio e di soggiorno;
- d) spese di acquisto o noleggio di materiali e attrezzature;
- e) spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale;
- f) spese per beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

3. Le domande di cui al comma 1 sono valutate dal nucleo di valutazione tecnica previsto dall'articolo 6 sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 11
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000 e successive modifiche.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.